COMUNE DI DIPIGNANO

Provincia di Cosenza **Regione Calabria**

Via XXIV Maggio 87045 - Tel. 0984/621006 – Fax 0984/621348 - P.IVA 02297690782 e-mail: protocollo@comunedidipignano.it

Regolamento Comunale per L'affidamento della Gestione degli Impianti Sportivi Comunali

Regolamento Consiliare

Delibera di Consiglio n°3 del 2012



INDICE:

I	LEGGI DI RIFERMENTO	Pag. 3
II	ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 5
III	ART. 2 - FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO	Pag. 5
IV	ART. 3 - SCELTA DELL'AFFIDATARIO	Pag. 6
V	ART. 4 - PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO	Pag. 6

VI	ART. 5 - CONTENUTO DELL'AFFIDAMENTO	Pag. 7
VII	ART. 6 - PATRIMONIO CONCESSO. - MANUTENZIONI	Pag. 7
VIII	ART. 7 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO	Pag. 8
IX	ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE. GARANZIE.	Pag. 9
X	ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ	Pag. 9
XI	ART. 10 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	Pag. 10
XII	ART. 11 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE	Pag. 10
XIII	ART. 12 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA	Pag. 11
XIV	ART. 13 - GESTIONE ECONOMICA	Pag. 11
XV	ART. 14 - RENDICONTO DELLA GESTIONE	Pag. 11
XVI	ART 15 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI	Pag. 12
XVII	ART. 16 - TARIFFE	Pag. 12
XVIII	ART. 17 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO	Pag. 12
XIX	ART. 18 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO	Pag. 13
XX	ART. 19 - PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE	Pag. 14
XXI	ART. 20 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA	Pag. 14
XXII	ART. 21 - CONTROVERSIE	Pag. 14
XXIII	ART. 22 – DISPOSIZIONI PROVVISORIE	Pag. 15
XXIV	ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE - DISPOSIZIONE FINALE	Pag. 15

Leggi di riferimento

Legge 27 dicembre 2002 n. 289 - Finanziaria 2003

Art. 90 - Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è elevato a 250.000 euro.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. ";

b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".

7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) " sono inserite le seguenti: "e le società e associazioni sportive dilettantistiche".

8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c octies) è abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennità e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.

11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".

12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.

13. Il Fondo è disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entità del finanziamento e al tipo di impianto.

14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.

15. La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo.

16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

18. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati:

a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a:

1) assenza di fini di lucro;

2) rispetto del principio di democrazia interna;

3) organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina;

5) gratuità degli incarichi degli amministratori;

6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società o l'associazione intende affiliarsi;

b) le modalità di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su base regionale;

c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.

20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.

22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 L'Amministrazione Comunale di Dipignano, dovendo disciplinare le Attività sportive e nell'ottica di non sperperare beni e risorse, cosciente dell'impossibilità di gestire in proprio i vari impianti sportivi, intende, con il presente Regolamento, disciplinare i criteri di scelta del contraente, il procedimento, nonchè le condizioni per l'affidamento della gestione dei **C**entri e **I**mpianti **S**portivi **C**omunali ad **A**ssociazioni **s**portive, **S**ocietà o **C**ooperative operanti nel settore, al fine di conseguire una migliore e più proficua gestione degli stessi.

ART. 2 - FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO

2.1. Attraverso il presente Regolamento, il Comune tende a realizzare le seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

2.1.a. Concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento delle Attività Sportive, Sociali ed Aggregative consentite dai Centri e/o Impianti sportivi comunali;

2.1.b. Dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, valorizzando tutte le forme associative, in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

2.1.c. Realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà, una gestione di servizi sportivi con la collaborazione di Soggetti quali Società, Cooperative ed Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio comunale e limitrofo, che contemporaneamente saranno anche utilizzatori dei servizi in una forma di gestione che può definirsi "partecipata";

2.1.d. Concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione con i vari progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;

2.1.e. Ottenere una conduzione economica degli impianti riducendo o eliminando oneri a carico del Comune.

ART. 3 - SCELTA DEL GESTORE

3.1. Il gestore di ogni impianto o centro sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le Società o le Associazioni sportive operanti nel territorio della Provincia di Cosenza, a partire prioritariamente da quelle operanti all'interno del territorio comunale e con eventuale espansione a quelle inerenti i territori limitrofi. Gli organismi di gestione, saranno formati da utenti con comprovata esperienza nelle discipline praticabili, ovvero da cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta.

3.2. La scelta verrà operata da un'apposita Commissione, formata così come previsto dal vigente Regolamento comunale, avendo riguardo all'accertamento delle capacità professionali e all'esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi, nonché all'esistenza di una struttura organizzativa adeguata per quanto attiene ai soggetti richiedenti, da documentare con "curriculum" formativi e professionali degli stessi, sulla base dei criteri sotto indicati da considerare nel seguente ordine decrescente:

3.2.a. Progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione in ambito sportivo	Punti	20
3.2.b. Impegno all'adesione a progetti sociali ed educativo formativi dei cittadini o di quartiere realizzati in coordinamento con l'Amministrazione Comunale insieme ad Associazioni o altri Enti interessati in ambito sportivo	Punti	15
3.2.c. Progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa, con oneri a carico del richiedente da concordare con l'Ente cui compete la supervisione	Punti	15
3.2.d. Radicamento della sede nel territorio di ubicazione dell'impianto sportivo delle attività societarie connesse	Punti	10

Il rimanente punteggio di 40 punti verrà assegnato per la migliore offerta economica secondo la formula:

$$P = \frac{\text{Offeciesimi}}{\text{Offecmax}} \cdot 40 \qquad (\text{Offecesimi} \leq \text{Offecmax})$$

3.3. E' consentito presentare proposte congiuntamente a più soggetti per la gestione coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti;

3.4. Qualora ad esito negativo di almeno due manifestazioni di interesse, non si pervenisse all'affidamento, è facoltà dell'Amministrazione affidare gli Impianti o Centri sportivi alla migliore offerta a trattativa privata.

ART. 4 - PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO E CONSEGNA

4.1. L'approvazione del progetto di utilizzo e sviluppo dell'impianto è di competenza della Giunta Comunale mentre l'affidamento, previo atto di indirizzo da parte della Giunta stessa, sarà formalizzato mediante apposita convenzione da parte del Responsabile del Settore Amministrativo.

4.2. La consegna avverrà a seguito di sopralluogo congiunto fra Funzionari del settore tecnico ed Ente affidatario redigendo un verbale e relativo inventario da sottoscrivere.

ART. 5 – CONTENUTO DELL'ATTO DI AFFIDAMENTO

5.1. Con l'Atto di affidamento si disciplinano, come prescritto dagli articoli seguenti, tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione degli impianti.

5.2. L'affidamento ha come obiettivo quello di determinare la promozione e la partecipazione di Associazioni o Società alla Gestione degli impianti ottenendo un duplice risultato: lo sviluppo di progetti e l'utilizzo degli stessi impianti da parte di un numero sempre maggiore di utenti e la riduzione degli oneri a carico del Comune. Eventuali forme di condivisione contributiva potranno essere prese in considerazione ed accordate solo a seguito di specifici progetti di pubblico interesse, su proposta del gestore e previa specifica approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

5.3. Nell'attuare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione e all'erogazione dei servizi, l'attività di volontariato prevista dall'affidatario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.

5.4. Qualora per le attività sia richiesto personale specializzato o dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonchè in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente di cui al precedente comma 2, l'affidatario dovrà procedere a suo carico all'assunzione del personale occorrente.

5.5. Il costo del personale utilizzato per il funzionamento dell'impianto o per lo svolgimento di tutte le attività, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde sempre ed in ogni caso, sia del personale assunto che del personale volontario, nonché di tutte le azioni/operazioni/omissioni ecc., poste in essere dagli stessi.

5.6. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale annualmente l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonchè ogni variazione dei medesimi.

5.7. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono la vigilanza ed il controllo da parte dell'Amministrazione Comunale, che la stessa si riserva di esercitare in qualità di proprietaria della struttura, per tramite degli uffici preposti.

5.8. E' vietata la cessione totale o parziale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento, il sub appalto o l'utilizzazione per fini di lucro, salva la possibilità, da concordare con l'Amministrazione, di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa.

In caso di controversia tra il gestore e l'Amministrazione Comunale sarà prevalente l'interesse dell'Amministrazione Comunale.

5.9. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato da parte dell'affidatario per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo impedimenti di forza maggiore e non preventivabili.

In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione. Qualora l'Amministrazione non ritenesse valide e/o fondate le motivazioni addotte dall'affidatario e in tutti gli altri casi in cui sia possibile configurare e/o constatare una cattiva gestione del bene da parte dell'affidatario, la stessa avrà il potere di requisire la struttura e di sanzionare, ove necessario, i predetti comportamenti.

ART. 6 - PATRIMONIO CONCESSO. - MANUTENZIONI

6.1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contradditorio con la parte interessata.

6.2. L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.

6.3. Con la convenzione di gestione viene approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative realizzato direttamente dall'affidatario con oneri a proprio carico, che costituisce motivo per l'affidamento e contribuisce alla determinazione della sua durata.

6.4. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio.

Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.

L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di contribuire alla loro realizzazione. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese.

6.5. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti essere utile ad una migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.

6.6. Nel corso di validità della convenzione l'affidatario può realizzare, sempre previa comunicazione/autorizzazione rilasciata dal Comune, ulteriori opere e manutenzioni straordinarie e migliorative.

Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

6.7. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contradditorio tra le parti.

Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

ART. 7 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

7.1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione e avrà la durata di anni 3.

La durata, stabilita in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegna a realizzare, non può superare i 10 anni.

E' escluso ogni rinnovo tacito.

7.2. Oltre che per la scadenza del termine della convenzione, per la cessazione della disponibilità del patrimonio concesso a causa di eventi naturali (frane, crolli, eventi catastrofici od altro), per lo scioglimento dell'ente affidatario o cambio di destinazione d'uso a causa di eventi non preventivabili, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE – GARANZIE.

8.1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

8.2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione del bene rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso, accertata e documentata per iscritto.

Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

8.3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

8.4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative, da consegnare in copia all'Ente.

8.5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, per i casi di affidamento particolarmente significativi, il rilascio da parte dell'affidatario/gestore di idonea cauzione pari ad 1/10 del valore annuo di gestione.

ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

9.1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.

9.2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

9.3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonchè di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

9.4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi usufruitore di pubblico servizio.

9.5. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione cittadini, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

9.6. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

ART. 10 - UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

10.1. L'accesso agli impianti è disciplinato da "Regolamento Comunale per l'utilizzazione degli impianti sportivi"**,** secondo un calendario ed orario di usufruizione. Ogni convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito per scuole e/o attività sociali, culturali, celebrative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato, nonchè le modalità di accesso agli impianti in conformità al Regolamento.

10.2. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico ed in copia al Comune.

10.3. L'affidatario ha l'obbligo di ammettere all'usufruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti: persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente; società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi; scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.

10.4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore.

10.5. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni del affidatario (aree verdi, aree gioco per bambini, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

ART. 11 - CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

11.1. L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze energetiche e telefoniche, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.

11.2. Nelle more delle modificazioni ed adeguamenti degli impianti relativi alle utenze di cui al punto precedente per ottenerne la completa autonomia o verificandosi una eccessiva onerosità delle operazioni a tal fine necessarie, verrà convenuta, su perizia dell'Ufficio Tecnico Comunale, la suddivisione delle spese tra i diversi utenti.

11.3. Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti.

ART. 12 - SORVEGLIANZA E CUSTODIA

12.1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso.

In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore.

12.2. L'eventuale alloggio o spazio riservato ad un eventuale custode, è da considerarsi, in ogni caso di servizio e non è soggetto alla normativa vigente in tema di abitazioni.

La disponibilità deve cessare con il termine dell'affidamento di cui alla presente convenzione.

12.3. Dell'attività del custode e degli oneri connessi, risponde l'affidatario.

ART. 13 - GESTIONE ECONOMICA

13.1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato molto presente nel mondo sportivo.

13.2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, su modello predisposto dall'Ente – Settore Finanziario.

ART. 14 - RENDICONTO DELLA GESTIONE

14.1. All'inizio di ogni anno il Gestore presenta un programma produttivo contenente obiettivi e finalità seguito da un rendiconto finale sui risultati ottenuti da presentare nel mese di dicembre di ciascun anno

14.2. A fini notiziali entro il mese di marzo di ogni anno, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario precedente coincidente con l'anno solare.

14.3. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa sull'andamento gestionale, sui risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione. Copia della relazione deve essere inviata alla Consulta comunale dello Sport.

14.4. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.

14.5. Il concedente può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli.

ART. 15 - ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

15.1. All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:

15.1.a. il diritto di esclusiva di pubblicità;

15.1.b. esercizio di bar e ristoro riservato ai soci o, ricorrendone le condizioni, aperto al pubblico;

15.1.c. l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento.

15.1.d. l'esercizio di vendita di articoli sportivi.

La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.

15.2. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere preventivamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

ART. 16 - TARIFFE

16.1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario.

16.2. Le tariffe da utilizzare negli Impianti o Centri sono determinate con provvedimenti dell'Affidatario in accordo con l'Amministrazione Comunale e prevedono differenziazioni per fasce orarie e per tipo di utenza con particolari condizioni per i ragazzi di età inferiore ai 18 anni ed alle persone anziane over 65 anni.

16.3. In ogni caso devono essere previste tariffe differenziate tra soggetti utilizzatori residenti e non residenti.

ART. 17 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

17.1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione dell'intero complesso sportivo.

17.2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

17.3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.

17.4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 18 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

18.1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimetro del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli. In tal caso il provvedimento compete al Responsabile del Settore Amministrativo previo atto di indirizzo della Giunta Comunale.

18.2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi :

18.2. a. omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 17;

18.2. b. accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;

18.2. c. reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;

18.2. d. esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;

18.2. e. mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;

18.2. f. cessione della gestione.

18.3. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:

18.3. a. per rilevanti motivi di pubblico interesse;

18.3. b. per gravi motivi di ordine pubblico;

18.3. c. per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità della presente convenzione.

18.4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

18.4. a. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;

18.4. b. gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;

18.4. c. rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;

18.4. d. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

18.4. e. gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manu-tenzione straordinaria e migliorativa;

18.4. f. chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario;

18.4. g. inadempienze relative al pagamento di oneri economici dovuti all'Ammini-strazione Comunale a qualsiasi titolo in relazione alla gestione.

18.5. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

ART. 19 - PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

19.1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento e del Regolamento per l'utilizzazione dei complessi sportivi si applicano, previa contestazione, le seguenti penali :

19.1.a. per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: Euro 260,00

19.1.b. per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore .

19.1.c. per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: Euro 30,00 per singoli casi individuali e Euro 105,00 per singoli casi di società o associazioni.

19.2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

ART. 20 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

20.1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività sportive e collaterali sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, viene disposto che:

20.1.a. l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario-gestore che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale; alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;

20.1.b. l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti;

ART. 21 - CONTROVERSIE

21.1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.

21.2. Se le divergenze dovessero permanere, prima delle azioni giudiziarie, deve essere sentita, ove costituita**,** la Commissione Consiliare competente, che deve esprimere la propria opinione, non vincolante, entro 30 giorni.

21.3. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Cosenza.

ART. 22 - DISPOSIZIONI PROVVISORIE

22.1. Il presente regolamento si applica a tutti gli Impianti sportivi del Comune di Dipignano.

22.2. Le convenzioni in essere vanno confermate ed adattate al presente regolamento.

22.3. La Gestione degli impianti in essere senza convenzione va confermata e formalizzata seguendo i dettami del presente Regolamento.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE - DISPOSIZIONE FINALE

23.1. Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

22.3. Il presente Regolamento verrà adeguato alle forme di pubblicità legale che saranno individuate nel Regolamento Governativo di cui alla legge n° 340 del 24/11/2000 articolo 31 comma 3 e 4.

23.3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle altre disposizioni di legge